



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**



INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Modalità di adesione alla definizione agevolata per altri debiti di natura tributaria e patrimoniale	4
Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata	6
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 9 – Rinvio dinamico.....	6
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	7



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata relativa alle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, del Comune di Beinasco, risultanti dai carichi affidati al Concessionario della Riscossione o gestiti direttamente dall'Ente.
2. L'adozione del Regolamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario e dei principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiornato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, tenuto conto della situazione economica e finanziaria del Comune di Beinasco e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata i debiti risultanti da:
 - a) tutte le entrate comunali tributarie, relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025;
 - b) omesse o infedeli dichiarazioni TARI per gli anni dal 2000 al 2025;
 - c) tutte le entrate patrimoniali, affidate al Concessionario della Riscossione.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito (anche una sola annualità) incluso nella fattispecie di cui al precedente comma 1.
3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti¹.
4. I debiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e i relativi oneri di riscossione.
5. In esecuzione della definizione agevolata, in relazione ai carichi indicati al comma 1, non è dovuto il pagamento degli importi a titolo di: sanzioni amministrative tributarie; sanzioni amministrative non tributarie, limitatamente alle entrate patrimoniali; interessi liquidati in fase di accertamento delle entrate tributarie e quelli applicati sulle entrate patrimoniali.

¹ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.



Articolo 3 – Modalità di adesione alla definizione agevolata per altri debiti di natura tributaria e patrimoniale

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario della Riscossione, individuato per fattispecie, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 ottobre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. In tale dichiarazione il debitore può indicare il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune o il Concessionario della Riscossione entro il 31 dicembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica di cui al presente comma;
 - b) versamento nel numero massimo di 36 rate e di valore minimo di Euro 100,00, con scadenza al giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese di febbraio 2027;
 - c) per importi superiori a Euro 10.000,00, a seguito di valutazione motivata sulla base delle condizioni socio-economiche del soggetto e con provvedimento del Dirigente, possibilità di versamento fino ad un numero massimo di 72 rate, con scadenza al giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese di febbraio 2027.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario della Riscossione indica anche l'eventuale motivato diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. Nell'istanza di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui l'istanza si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai medesimi a spese di lite compensate. Il debitore deposita la dichiarazione di rinuncia al giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unica rata ovvero delle prime tre rate di cui al comma 2, allegando la relativa quietanza di pagamento. Qualora il giudizio sia stato introdotto dal Comune di Beinasco o dal Concessionario della Riscossione, con la presentazione dell'istanza il debitore si impegna ad accettare, nei medesimi termini, l'atto di rinuncia a spese compensate che sarà depositato dal Comune o dal Concessionario, allegando la relativa quietanza di pagamento.



6. La mancata indicazione di giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto dell'istanza comporta l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi medesimi.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 3 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della Riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Le previsioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche a coloro i quali vogliono regolarizzare l'omesso o carente versamento di rate successive alla prima, purché riferibili a debito derivante da accertamenti emessi entro il 31 dicembre 2025.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il Concessionario della Riscossione relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione



suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si considera perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento secondo le modalità e nei termini indicati nel presente Regolamento.
2. Con il perfezionamento della definizione agevolata si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento degli importi indicati e si procede:
 - alla cancellazione delle ipoteche iscritte dal Concessionario della Riscossione;
 - all'estinzione dei pignoramenti presso terzi ancora pendenti;
 - alla revoca dei fermi amministrativi.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
4. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per l'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione delle procedure di definizione agevolata. Titolare del trattamento è il Comune di Beinasco.
2. I dati possono essere comunicati al Concessionario della Riscossione e ai soggetti gestori delle entrate per le finalità connesse all'attuazione del presente Regolamento.

Articolo 9 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, al Regolamento delle Entrate Comunali del Comune di Beinasco, ai Regolamenti dei singoli tributi e canoni interessati, alla normativa vigente in materia di entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 200 n. 212 e ai principi generali dell'ordinamento tributario.



2. I richiami alle disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento si intendono effettuati al testo vigente al momento dell'applicazione, comprensivo delle modificazioni e integrazioni successivamente intervenute, salvo che, per la natura del rinvio, debbano intendersi riferite al solo testo originario.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Beinasco, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Il presente Regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
3. L'esecuzione del presente Regolamento è affidata al Dirigente competente per le entrate del Comune di Beinasco, che adotta gli atti necessari, ivi compresa l'approvazione della modulistica e delle istruzioni operative, anche in raccordo con il Concessionario della Riscossione.